

GESTIONE D'IMPRESA

di **FRANCESCO ZUECH****COVID-19: individuazione delle attività sospese e non sospese**

Stop a tutte le attività che non siano considerate "emergenziali" dagli elenchi e dalle ipotesi individuate nel D.P.C.M. 22.03.2020 (e D.M. 25.03.2020) e nel D.P.C.M. 11.03.2020. Non rileva il carattere prevalente o secondario.

Al netto di quanto ha coinvolto dal 23.02 la prima "zona rossa", nel corso del mese di marzo abbiamo avuto ben **3 shutdown** per tutto il territorio nazionale. Lo stop è letteralmente operativo **fino al 3.04.2020** (compreso), ma intuivamo purtroppo che le misure restrittive dovranno probabilmente **proseguire** ben oltre detta data. In tal senso, ha messo le mani avanti il D.L. 19/2020 che paventa la possibilità di reiterazione (in tutto o in parte) per periodi "predeterminati ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31.07". L'ultimo shutdown si è perfezionato entro la giornata del 28.02 per l'effetto delle modifiche del D.M. Sviluppo Economico 25.03.2020 (così il punto 3 dell'articolo 1); si è trattato di [modifiche](#) soprattutto espulsive (ossia ulteriori attività sospese) e, in piccola parte, inclusive (attività che possono proseguire). Per tutte le altre vale la sospensione come disposta dal D.P.C.M. 11.03.2020 (ancora valido) e dal D.P.C.M. 22.03.2020.

D.P.C.M. 11.03.2020 . Sono sospese tutte le attività del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi tranne quelle indicate in [allegato1](#) (generi alimentari, medicinali, carburante e altri beni di prima necessità) o 2 (lavanderie e pompe funebri) o nell'art. 1 come la ristorazione, purché esclusivamente con consegna a domicilio, le attività bancarie e assicurative.

D.P.C.M. 22.03.2020 . Sono sospese tutte le altre attività tranne quelle indicate in [allegato1](#) , con codici ATECO, come aggiornato dal D.M. 25.03.2020. Come desumibile da alcune [FAQ governative](#) , poco importa se si tratta di codice primario o secondario; le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici ATECO non sospesi non possono tuttavia proseguire con tutte le attività normalmente svolte, ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi. Inoltre, tralasciando aspetti di violazione amministrativa, non dovrebbe essere tanto l'iscrizione in visura a essere decisiva, quanto un'analisi puntuale di cosa (inteso come prodotto e/o servizio) sia riconducibile al singolo [ATECO](#) . Sulla questione è opportuno un chiarimento (anche perché l'approccio pare formalistico).

Le eccezioni fuori ATECO . Fuori dai codici "buoni", l'attività (parziale) può proseguire (sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus previsto dai vari protocolli) solo nei seguenti casi individuati dall'art. 1 [D.P.C.M. 22.03.2020](#) :

- se **funzionale ad assicurare continuità delle filiere** della attività di cui all'allegato 1, nonché dei **servizi di pubblica utilità** e dei servizi essenziali non sospesi (in tal caso solo previa comunicazione al Prefetto con l'elencazione specifica dei cessionari/committenti beneficiari);
- **impianti a ciclo produttivo continuo** dalla cui interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto;
- **industria aerospazio e difesa** e altre attività di rilevanza strategica nazionale (previa, in questo caso, autorizzazione del Prefetto);
- se di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci** , tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari;
- se **organizzata a distanza** (ipotesi, questa, prevista anche per l' *e-commerce* dal D.P.C.M. 11.03.2020) o con lavoro agile.